

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRESSO, DI CORMANO E DI BOVISIO MASCIAGO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE
MEDIANTE L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

(art. 37, commi 3 e 7, D. Lgs n. 50/2016)

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di giugno presso la sede del Comune di Cormano, Piazza Scurati n. 1

TRA

il Comune di Bresso, con sede legale in Bresso, via Roma n. 25, codice fiscale 00935810150, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Ugo Vecchiarelli, nato a Milano il giorno 8 giugno 1965, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/05/2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Cormano, con sede legale in Cormano piazza Scurati n. 1, codice fiscale 01086310156, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra Tatiana Cocca, nata a Milano il 15 febbraio 1972, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17/05/2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Bovisio Masciago, con sede legale in Bovisio Masciago piazza Biraghi n. 3, codice fiscale 03959350152, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-Tempore sig. Giuliano Soldà, nato a Bovisio Masciago (MI) il 2 novembre 1951, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2017, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO

- che la sensibilità dei cittadini pretende, sempre più, un'amministrazione locale efficiente e capace di assicurare un adeguato livello di servizi;
- che il dibattito sul riassetto costituzionale in atto nel Paese è centrato anche sulla ridefinizione di una nuova Governance locale che sia all'altezza delle aspettative delle comunità, rispondendo alla necessità di costruire un sistema dei poteri locali più adeguato alle esigenze di sviluppo e ai bisogni dei cittadini e del tessuto economico e sociale, per sostenere la competitività dei sistemi territoriali e l'abbattimento dei costi burocratici e di transazione amministrativa da parte delle imprese;
- che, contemporaneamente, l'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere e in secondo luogo da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;
- che i Comuni devono, conseguentemente, affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo che viene loro affidato nel governo e nella gestione dei propri territori e delle proprie comunità, non ultimo un processo di riorganizzazione che consenta, anche mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione;

- che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni “che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, ha previsto l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni;
- che la stessa la legge 56 punta ad una razionalizzazione e semplificazione delle strutture di governo locale;
- che nell'ambito dei principi che governano la mission dell'Area Metropolitana di Milano e che risultano recepiti all'interno del relativo Statuto vi è la "realizzazione di un'amministrazione pubblica più efficiente attraverso interventi di radicale semplificazione del quadro normativo, regolamentare e organizzativo";
- che la riduzione delle risorse disponibili, unita alla lunga esperienza maturata nelle gestioni sovra locali, ha reso nei fatti l'accrescimento dimensionale degli enti tramite nuovi sistemi di governance una strategia praticabile e anzi socialmente desiderabile, perché l'unica in grado di porre costi minori a carico della società;
- che fra i Comuni si sono già prodotti in questi ultimi anni esperienze di soggetti sovracomunali deputati alla gestione in modo associato di servizi, in particolare nell'ambito dei servizi alla persona (Comuni del Piano di Zona), costituzione di aziende consortili (IPIS);
- che Comuni di minori dimensioni hanno condiviso l'ambito della gestione degli appalti e che si è riscontrata un'efficace condivisione dei fabbisogni, valorizzando logiche e metodologie di organizzazione a “rete,” nonché una riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici con conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure grazie al conseguimento di economie di scala e opportunità di maggiori e più efficaci controlli;
- che la «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie (art. 3 – comma 2 – lett. i del D. Lgs. 50/2016;
- che i Comuni di Bresso e Cormano per adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, e in attuazione delle delibere di Consiglio Comunale di Bresso n.40 del 26/10/2015 e Consiglio Comunale di Cormano n. 38 del 28/10/2015 hanno costituito una Centrale Unica di Committenza sulla base di una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, formalizzata in data 24/11/2015;
- che tale convenzione ha consentito di gestire, dall'1.1.2015, in modo associato, le procedure di appalto dei lavori pubblici di importo superiore a € 40.000,00;
- che nel mese di aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016, che ha abrogato il D. Lgs. 163/2006;
- che l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ha ridefinito il quadro riguardante le modalità di svolgimento delle gare, nell'ottica dell'aggregazione della domanda, stabilendo che:
 - al comma 1 *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*,
 - al comma 2 *"Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'art. 38 comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione*

dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”,

- al comma 4 "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

· che l'art.38 del D. Lgs. 50/2016 ai commi 1 e 2 ha stabilito le modalità di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza come segue:

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

· che l'art. 216 – comma 10 – del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che:

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

· che occorre prendere atto della nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 50/2016;

· che i requisiti di qualificazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bresso e Cormano sono provvisoriamente soddisfatti dall'iscrizione all'A.U.S.A., avvenuta a seguito della costituzione della Centrale stessa;

· che il Comune di Bovisio Masciago ha espresso la volontà di aderire alla Centrale Unica di Committenza Bresso – Cormano,

· che, ai sensi dell'art. 1 – comma 6 – della Convenzione stipulata in data 24/11/2015, i Comuni di Bresso e Cormano hanno accolto tale richiesta;

· che i Comuni associati ai sensi del citato articolo formalizzano l'adesione di altro Comune mediante conforme deliberazione consiliare e sottoscrizione di una nuova convenzione,

VISTA

- la deliberazione n. 23 del 15/05/2017, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bresso, esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione n. 22 del 17/05/2017, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Cormano, esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione n. 24 del 26/05/2017, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bovisio Masciago, esecutiva ai sensi di legge

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, disciplina, nei termini specificati negli articoli seguenti, la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, così come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 50/2016.

L'ambito di competenza della Centrale Unica di Committenza riguarda, pertanto, l'affidamento di:

- lavori diversi dalla manutenzione ordinaria di importo superiore a € 150.000,00;
- lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a € 1.000.000,00;
- forniture e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie, fissate ad oggi in € 750.000,00 per appalti di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX al D. Lgs. 50/2016 e in € 209.000,00 per tutti gli altri servizi e forniture.

Sono confermate le Linee Guida adottate dai Comuni di Bresso, con deliberazione n. 74 in data 7/06/2016, e Cormano, con deliberazione n. 117 in data 8/06/2016, per cui la Centrale Unica di Committenza gestisce anche le procedure di gara riguardanti i lavori (compresi quelli di manutenzione) sopra € 40.000,00.

Restano escluse dall'ambito di competenza della Centrale Unica di Committenza:

- l'acquisizione di beni e servizi mediante spese economali;
- l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l'affidamento di lavori e servizi di somma urgenza;
- le forme di partenariato pubblico-privato.

2. La Centrale Unica di Committenza, può agire come:

- a) **Soggetto aggregatore della domanda**, fungendo da collettore delle esigenze di acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei da parte dei Comuni associati, gestendo per conto dei predetti Enti le procedure di affidamento con la finalità di ridurre i costi di gestione delle procedure e realizzare economie di scala;
- b) **Soggetto che accentra e gestisce le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture.**

Art. 2 - Ufficio comune operante come centrale unica di committenza per i comuni associati

1. La Centrale di committenza è istituita presso il Comune di Cormano.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per gli appalti di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di Cormano quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, salve indicazioni in senso diverso da parte delle autorità competenti (in primo luogo ANAC), tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

Art. 3 Competenze dei RUP nella centrale unica di committenza

1. La Centrale Unica è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale.

In caso di procedure centralizzate, ossia quelle per cui in base al D. Lgs. 50/2016 e alla presente Convenzione la Centrale Unica di Committenza agisce come soggetto che accentra e gestisce le procedure di appalto, le diverse fasi relative alla gara sono gestite dal RUP del Comune interessato all'acquisizione di lavori, beni e servizi, il quale opera nell'ambito della Centrale Unica di Committenza, secondo le disposizioni del Codice degli Appalti.

2. Il RUP deve profilarsi sui sistemi dell'Autorità anche come RUP del modulo centralizzato per cui gestisce la procedura di gara e in relazione ai relativi centri di costo, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto (Comune o Centrale Unica di Committenza) agisce.

Il RUP svolge le funzioni e cura gli adempimenti di Legge, tra i quali l'acquisizione del CIG, previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

3. Nell'ipotesi in cui la Centrale Unica di Committenza operi come soggetto aggregatore i Comuni associati devono individuare il RUP, e tra questi, mediante accordo tra i Sindaci, viene scelto e designato il RUP che presso il Comune capofila svolga le relative funzioni per la fase della procedura di gara.

Successivamente alla gara i RUP dei singoli Comuni seguono la fase esecutiva, laddove non sia obbligatoria la nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, in conformità alla normativa vigente.

Art. 4. Competenze del responsabile della Centrale Unica di Committenza

1. Il responsabile della Centrale Unica di Committenza presiede al buon funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

2. La Conferenza dei Dirigenti dei Comuni associati, di norma con cadenza trimestrale, comunica al Responsabile della Centrale unica di committenza l'ordine dei lavori, dei servizi e delle forniture da tenersi nelle procedure di affidamento.

La Conferenza deve operare nel principio di massima celerità anche mediante teleconferenza e nello spirito di massima collaborazione e della ricerca del maggior consenso.

3. In particolare, le competenze del Responsabile della Centrale Unica sono:

- collaborare con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- predisporre ed adottare nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
- organizzare il lavoro del personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza;
- acquisire dal Comune convenzionato la determinazione a contrarre corredata da tutta la documentazione tecnica, in particolare il progetto e la sua eventuale validazione, in cui siano specificati le modalità di scelta del contraente ed i criteri di valutazione e ponderazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- acquisire il provvedimento con il quale il Comune ha accertato la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'appalto dei lavori, servizi o beni richiesti.;
- sovrintendere alla predisposizione dei bandi di gara, dei disciplinari di gara, delle lettere di invito, alle pubblicazioni di legge e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei

- contratti pubblici, agli avvisi di pre e post informazione, alle lettere per l'accesso agli atti di gara;
- nominare, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previo accordo con i RUP e secondo un principio di rotazione definito nelle Linee Guida adottate dai Comuni di Bresso, con deliberazione n.74 in data 7/06/2016, e Cormano, con deliberazione n. 117 in data 8.06.2016, la Commissione di gara che in tutto sarà composta da tre componenti compreso il Presidente oltre al segretario verbalizzante, in attesa dell'operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
 - curare la redazione e sottoscrizione dei verbali di gara;
 - trasmettere al Comune le risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti;
 - assicurare la massima collaborazione ai fini della stipulazione del contratto. Gli Enti valuteranno attraverso protocolli operativi l'opportunità di affidare alla Centrale Unica di Committenza la fase post gara fino alla stipula del contratto.

Art. 5 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza

1. Ai singoli Comuni associati, in relazione alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza, competono le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1) l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, così come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016; in tale fase i Comuni valutano la possibilità di aggregare le forniture di beni e servizi e di lavori di manutenzione;

a.2) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.3) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, così come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dal relativo decreto attuativo o delle disposizioni previste dall'art. 216 – comma 4 – del D. Lgs. 50/2016, in attesa dell'entrata in vigore del suddetto decreto e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta.

In caso di procedure di appalto riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dalla Centrale Unica di Committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.4) tutte le attività collaborative con la Centrale Unica di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di appalto nel modo più efficace possibile;

a.5) l'adozione dei provvedimenti di assunzione dell'impegno di spesa, ivi incluso il pagamento del contributo all'ANAC e gli eventuali costi per la pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara; nel caso in cui tali costi siano sostenuti per procedure di affidamento in forma aggregata, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1) collaborazione con la Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.2) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.3) effettuazione dei controlli obbligatori in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario con le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016;

b.4) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D. Lgs. 50/2016 e da normative specifiche;

c.2) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.3) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.4) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 6 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale.

1. La Centrale unica di committenza svolge, su indicazione dei Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'A.N.A.C. con la propria determinazione n. 3/2012.

3. Le procedure di cui al precedente comma 1 sono svolte in modo autonomo dai Comuni quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 7 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza e gestione delle richieste di accesso

1. La Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo art. 53 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 8 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza

1. La decisione relativa agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale Unica di Committenza è assunta dal Comune presso il quale è istituita la centrale sentito il parere obbligatorio e vincolante da parte del Comune interessato alla procedura di acquisti con oneri a carico di quest'ultimo.

Art. 9 – Struttura organizzativa della centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Cormano.

2. I Comuni associati approvano, con atti di Giunta, specifiche disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della Centrale Unica di Committenza.

In particolare con i suddetti atti viene individuata, su proposta dei Dirigenti, la dotazione di personale della centrale, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati. La dotazione organica è ridefinita annualmente in base al numero delle procedure di acquisizione da svolgere nonché svolte nell'ultimo triennio e dei relativi valori economici risultanti dagli atti di programmazione. Resta in ogni caso inteso che la soluzione organizzativa individuata non potrà comportare maggiori oneri per i singoli Comuni associati nel rispetto dei limiti di spesa del personale.

3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza, con proprio provvedimento, previa intesa tra i Sindaci, nomina, secondo le procedure di legge, tra soggetti idonei e dipendenti dei Comuni il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento. La nomina viene effettuata secondo le procedure di legge tra soggetti idonei facenti parte della dotazione di personale della Centrale Unica di Committenza.

5. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

6. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione del Comune presso il quale ha sede, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale Unica di Committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della Centrale Unica di Committenza e per le procedure svolte nell'interesse di

più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede l'Ufficio comune.

8. Ferma restando l'attivazione di uno spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza sul sito istituzionale dei singoli comuni associati, con link al sito del Comune presso il quale è istituito l'ufficio comune, la Centrale Unica di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

9. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

10. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza.

Art. 10 – Individuazione delle risorse umane operanti presso la Centrale unica di committenza e applicazione legislazione anticorruzione.

1. La Centrale Unica di Committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. I singoli Comuni associati assegnano alla Centrale Unica di Committenza le risorse umane, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.

3. L'individuazione delle risorse umane destinate all'ufficio definito Centrale unica di committenza deve essere effettuata nel pieno rispetto della legge n. 190/2012, applicando una programmazione delle rotazioni degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, sulla base di criteri di ragionevolezza.

La misura organizzativa della rotazione è finalizzata a garantire l'efficiente ed efficace utilizzazione dei Dirigenti ed a favorirne lo sviluppo professionale.

A tal fine dovrà essere effettuata una ricognizione del personale dipendente dei Comuni aderenti, riportante l'indicazione dei seguenti dati:

- nominativi dei dirigenti;
- date di scadenza dei contratti;
- anni di permanenza in servizio nell'ambito di competenza dell'area/processo;
- struttura di cui sono responsabili.

Analoga rilevazione, riportante i dati sotto elencati, dovrà essere fatta per il personale non dirigenziale:

- nominativi dei dipendenti;
- appartenenza ai ruoli in diversa posizione giuridica;
- livello e profilo di inquadramento;
- struttura di appartenenza;
- anni di permanenza in servizio nell'ambito di competenza dell'area/processo;

- qualità di responsabili di procedimento ovvero operatori.

All'esito di tali rilevazioni, i Comuni, previa consultazione, in fase obbligatoria di aggiornamento dei relativi PTCP, individueranno, per l'ambito di competenza relativa alla Centrale unica di committenza:

- le priorità per l'applicazione della rotazione, in modo da programmarla nel tempo, renderla compatibile con l'efficienza operativa specifica delle singole strutture e contemporaneamente efficace in termini di prevenzione;
- la durata massima di permanenza nell'area/processo;
- la programmazione di un piano di formazione ad hoc, anche in modalità *in house* ovvero con affiancamenti, purché in forma continuativa.

I singoli Comuni associati, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione e da quanto previsto nel presente comma.

4. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza le risorse umane individuate ai sensi del precedente comma o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 11 - Forme di consultazione tra i Comuni associati

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno trimestrale o quando ne faccia richiesta uno dei Sindaci dei Comuni associati, si riuniscono per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione

Agli incontri partecipa il Responsabile della Centrale Unica di Committenza e, eventualmente, i Dirigenti o altro personale dell'ufficio comune dallo stesso individuato in relazione all'oggetto della convocazione.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

2. I Comuni associati approvano, con deliberazione della Giunta Comunale, le linee-guida per la definizione operativa delle scelte e degli indirizzi definiti a seguito delle consultazioni dei Sindaci di cui al comma 1.

3. Alla stesura delle Linee Guida collabora un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato da ciascuno di essi tra i propri Dirigenti/Responsabili di servizio.

Art. 12 - Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. La gestione finanziaria della Centrale Unica di Committenza deve mirare all'ottimizzazione e al contenimento dei costi, in particolare garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli Enti alle spese di personale e di tutte le altre spese a cui, in base alla normativa, vengono imposti tagli o contingentamenti.

2. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in: "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla gestione della procedura di gara e che ciascun Comune assume direttamente come previsto dall'art. 5 – comma 1 – lett. a) della presente convenzione, "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, a titolo esemplificativo quelli per le

attrezzature tecniche e informatiche, le spese per la formazione del personale addetto, le spese di cancelleria, telefono, energia elettrica e beni di consumo.

3. I Comuni associati si impegnano a rimborsare all'Ente capofila i costi generali.

4. I costi generali sono ripartiti annualmente, con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, sulla base dei seguenti parametri:

a) un terzo in base al numero degli abitanti (quota fissa);

b) due terzi in proporzione ai valori economici delle procedure attivate per conto di ciascun Comune (quota variabile).

5. La quota fissa viene versata al Comune capofila entro il 30 giugno di ciascun anno; la quota variabile viene versata al Comune capofila entro il 28 febbraio dell'anno successivo sulla base del rendiconto predisposto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza. In sede di versamento della quota variabile si provvederà ad effettuare eventuali conguagli rispetto alla quota fissa anticipata.

6. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 13 - Risorse strumentali

1. Il Comune presso il quale ha sede la Centrale Unica di Committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con la Centrale Unica di Committenza.

4. I Comuni associati consentono alla Centrale Unica di Committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure per l'appalto di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Art. 14 – Riservatezza

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di appalto di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune presso il quale è istituita la Centrale Unica di Committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 15 - Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede la centrale e di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della presente convenzione.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede la Centrale Unica di Committenza per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 16 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione, che recano riferimenti alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. Le Linee Guida previste dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. Le Linee Guida tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, e sono adottati obbligatoriamente da tutti i Comuni associati.

Art. 17- Durata

1. La presente convenzione ha durata di tre (3) anni, decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa ed, eventualmente, a definire la futura organizzazione nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti e nell'ottica del miglioramento del funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
3. Esaurita la fase di verifica e prima della scadenza di cui al comma 1, i Comuni associati deliberano in merito alla volontà di proseguire nel convenzionamento e adottano gli atti conseguenti.

Art.18 – Adesione di altri Comuni

La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di appalto di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

Art. 19 - Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano a carico del Comune recedente le spese previste in convenzione fino alla data di operatività del recesso.
3. In caso di recesso, il personale riacquista, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 20 - Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di appalto di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per gli appalti di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione alla Centrale Unica di Committenza, in particolare il personale riacquista il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate prima della stipula della Convenzione.

Art. 21 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, ha luogo prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

Art. 22 – Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa riferimento automatico alle norme di legge tempo per tempo vigente e alle disposizioni del Codice Civile nonché ai regolamenti interni dei singoli Enti sottoscrittori.

Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda agli accordi tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza anche telematica.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Bresso

Il Sindaco Ugo Vecchiarelli

Per il Comune di Cormano

Il Sindaco Tatiana Cocca

Per il Sindaco di Bovisio Masciago

Il Sindaco Giuliano Soldà